

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1905)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**

(ATTAGUILE)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(MORO)

e col **Ministro « ad interim » di Grazia e Giustizia**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 1971

Norme per prevenire l'inquinamento delle acque marine per la
discarica di idrocarburi e di miscele di idrocarburi da parte del
naviglio mercantile

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 23 febbraio 1961, n. 238, ha recepito nell'ordinamento italiano ed ha dato esecuzione alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi, firmata a Londra il 12 maggio 1954.

Nella Conferenza tenutasi a Londra l'11 aprile 1962 — cui hanno partecipato i Governi firmatari della predetta Convenzione — venne deciso di apportare degli emendamenti alla stessa; all'accettazione ed alla esecuzione in Italia di tali emendamenti, contenuti nell'atto finale della Conferenza, ha provveduto la legge 14 gennaio 1970, n. 94.

L'articolo VI della Convenzione, come modificato nel 1962, prevede che qualunque violazione alle disposizioni previste dalla

Convenzione medesima costituisce una infrazione punibile in base alla legislazione del territorio di immatricolazione della nave. Lo stesso articolo stabilisce, inoltre, che « le penalità che possono essere imposte da un territorio di uno Stato contraente, in conformità alla sua legislazione, per l'illecita discarica di idrocarburi e di miscele oleose effettuata da una nave fuori delle acque territoriali, dovranno essere tali da scoraggiare, per la loro severità, tale discarica e non dovranno essere inferiori a quelle che, in conformità alla legislazione di detto territorio, possono essere imposte per le stesse infrazioni commesse entro i limiti delle acque territoriali ».

Attualmente per i casi di inquinamento delle acque marine da idrocarburi la legge italiana non prevede in via generale espres-

se sanzioni. Infatti la sanzione contemplata dall'articolo 1174 del codice della navigazione, per cui « chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente *in materia di polizia di porti* o degli aerodromi è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire 2.000 (ora 80.000) », è applicabile soltanto ai casi previsti dalla norma stessa.

Ad eccezione di tali sanzioni — invero di esigua rilevanza — e di quelle previste dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, per l'immissione nelle acque marine di sostanze inquinanti atte a danneggiare la fauna ittica, si può affermare che nella legislazione italiana non sussiste praticamente alcuna previsione di punibilità per le trasgressioni alle norme della Convenzione di Londra effettuate da navi italiane, sia nell'interno che fuori delle acque territoriali, e da navi straniere nelle acque territoriali. D'altra parte, nella zona vietata contigua al mare territoriale italiano tali trasgressioni sarebbero invece punibili per le navi straniere — da parte degli Stati cui esse appartengono e in base alla legislazione degli stessi — e non per le navi italiane.

Ad evitare tali inconvenienti e considerato, altresì, che il problema dell'inquinamento delle acque marine per la scarica di idrocarburi e di miscele di idrocarburi da parte del naviglio mercantile ha assunto grande importanza per la gravità dei danni che costantemente ed in forma progressiva vengono arrecati alla fauna ittica ed all'industria turistica lungo le coste, si è ravvisata la necessità di istituire un sistema sanzionatorio che costituisca remora alla violazione delle norme stabilite in campo internazionale.

Considerato, poi, che le norme della Convenzione di Londra costituiscono il *minimum* di garanzia ai fini della prevenzione dell'inquinamento, soprattutto in relazione alla fascia di mare extraterritoriale, si è ritenuto indispensabile stabilire una nuova normativa riferita all'ambito delle acque territoriali italiane, cui siano soggette le navi

di qualsiasi tonnellaggio ed appartenenti anche a Stati che non hanno aderito alla predetta Convenzione.

Al fine di prevenire più efficacemente l'inquinamento, si è altresì ritenuto opportuno, considerato il carattere dei mari che circondano le coste italiane, di prevedere espressamente il divieto di scarica per tutte le navi italiane, senza distinzione di tonnellaggio e di categoria, anche al di là della fascia di mare territoriale nell'ambito della zona d'interdizione, prevista dall'elenco annesso alla Convenzione di Londra.

In tal modo l'efficacia della normativa della predetta Convenzione risulta estesa a tutte le navi, nel mare territoriale in cui si esercita la giurisdizione nazionale, ed a tutte le navi italiane, soggette alla stessa giurisdizione senza limiti spaziali, nell'ambito di zone sufficientemente ampie del Mediterraneo.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede il divieto per tutte le navi italiane e straniere, senza alcuna distinzione di tonnellaggio o di categoria, di scaricare nelle acque territoriali italiane idrocarburi e miscele di idrocarburi. Nello stesso articolo si prevede che il divieto, per quanto riguarda le navi italiane, soggette alla giurisdizione nazionale anche al di là dei limiti delle acque territoriali, si applichi anche nella zona mediterranea ed adriatica, indicata nell'elenco annesso al disegno di legge.

L'articolo 2 applica i divieti della Convenzione di Londra alle navi italiane di un determinato tonnellaggio fuori delle acque territoriali limitatamente alle zone indicate nell'annesso A alla Convenzione e riportate nell'elenco allegato al disegno di legge, fermo restando il disposto del precedente articolo 1.

L'obbligo della tenuta di un registro degli idrocarburi è contemplato nell'articolo 3 e la relativa sanzione all'articolo 6.

L'articolo 4 stabilisce le sanzioni per le trasgressioni alle disposizioni della legge e l'articolo 5 le cause di non punibilità. L'articolo 7 stabilisce le categorie di funzionari ed impiegati civili e militari cui è affidata la sorveglianza per la prevenzione dell'in-

quinamento delle acque marine da idrocarburi.

L'articolo 8 regola la competenza per la cognizione dei reati previsti dalla legge.

L'articolo 9 stabilisce, infine, che le spese sostenute dallo Stato per la pulizia delle acque marine inquinate e degli arenili sono addebitate in solido al comandante ed al proprietario o armatore della nave.

Per quanto concerne in generale l'inquinamento delle acque marine, il disegno di legge, come può rilevarsi, riguarda esclusivamente i casi di inquinamento per discarica vietata di idrocarburi e miscele di idrocarburi da parte del naviglio mercantile.

Evidentemente il problema dell'inquinamento delle acque marine — cui la pubblica opinione, specialmente in questi ultimi tempi, si è mostrata particolarmente sensibile — assume aspetti molto più ampi per le molteplici cause che concorrono a determinarlo (basti accennare alla discarica di rifiuti da terra).

Si ha, peraltro, fiducia che la predisposta normativa, seppure limitata al campo della navigazione, possa contribuire a porre un freno, sia pur in un campo determinato, agli abusi che, per mancanza di idonee sanzioni, vengono compiuti a danno dell'economia nazionale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Nell'ambito delle acque territoriali italiane è fatto divieto a tutte le navi, senza alcuna distinzione di tonnellaggio o di categoria e senza alcuna discriminazione di nazionalità, di scaricare idrocarburi e miscele di idrocarburi.

Nell'ambito della zona mediterranea ed adriatica, indicata al n. 3) dell'elenco annesso alla presente legge, il divieto di cui al comma precedente si estende a tutte le navi italiane senza distinzione di tonnellaggio o di categoria.

Art. 2.

Fermo restando il disposto del precedente articolo 1, è vietato alle navi cisterna italiane di stazza lorda superiore a 150 tonnellate ed alle navi italiane diverse dalle navi cisterna di stazza lorda superiore a 500 tonnellate di scaricare idrocarburi e miscele di idrocarburi nei limiti delle zone indicate nell'elenco annesso alla presente legge.

Il divieto anzidetto non si applica alle navi utilizzate per l'industria della caccia alla balena, quando siano effettivamente in operazioni di caccia, alle navi da guerra ed a quelle impiegate come navi ausiliarie della marina militare per la durata di tale servizio.

Lo stesso divieto non si applica, altresì, alle navi diverse dalle navi cisterna che procedono verso un porto sprovvisto di installazioni idonee alla ricezione dei residui e delle miscele di idrocarburi, ad eccezione di quelle di stazza lorda uguale o superiore a 20.000 tonnellate ed il cui contratto di costruzione sia stato stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Con comunicato del Ministero della marina mercantile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, viene annualmente indicato l'elenco dei porti provvisti delle installazioni di cui al comma precedente.

Le autorità marittime sono obbligate a comunicare, anche via radio, su richiesta di una nave straniera, quale sia il porto più vicino munito di tali attrezzature.

L'estensione delle zone indicate nell'elenco di cui al primo comma può essere modificato, in correlazione alle analoghe variazioni previste al punto 3 dell'annesso A alla Convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi. Le modifiche sono adottate con decreto — da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* — del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

Art. 3.

È fatto obbligo alle navi indicate al primo comma dell'articolo 2 di mantenere tra i libri di bordo, di cui all'articolo 169 del codice della navigazione, il registro degli idrocarburi nella forma stabilita con decreto del Ministro della marina mercantile da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Annotazioni dovranno essere portate sul registro degli idrocarburi ogni qualvolta si procederà ad una qualunque delle operazioni seguenti:

a) zavorramento e scarica dell'acqua di zavorra dei serbatoi di carico delle navi cisterna;

b) pulizia dei serbatoi di carico delle navi cisterna;

c) deposito nei serbatoi di decantazione e scarica dell'acqua delle navi cisterna;

d) scarica dalle navi cisterna dei residui di idrocarburi dei serbatoi di decantazione o di altra origine;

e) zavorramento, o pulizia, durante la navigazione, dei serbatoi di combustibile liquido delle navi diverse dalle navi cisterna;

f) scarica dalle navi diverse dalle navi cisterna dei residui di idrocarburi dei serbatoi di combustibile liquido o di altra origine;

g) scarica e versamenti accidentali ed eccezionali di idrocarburi dalle navi cisterna o dalle altre navi.

In caso di scarica o perdita di idrocarburi o miscela di idrocarburi nei casi indi-

cati all'articolo 5, il comandante della nave è tenuto a farne dichiarazione nel registro degli idrocarburi con l'indicazione delle circostanze e delle cause di tale discarica o perdita. All'arrivo in porto lo stesso comandante deve farne denuncia al comandante del porto e all'autorità consolare ai sensi dell'articolo 182 del codice della navigazione.

Ogni pagina deve essere firmata dall'ufficiale o dagli ufficiali responsabili delle relative operazioni e, qualora la nave sia armata, dal comandante.

Per la tenuta del registro degli idrocarburi si applicano le disposizioni degli articoli 362 e seguenti del regolamento per la esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) riguardanti i libri di bordo.

Art. 4.

Il comandante di una nave battente bandiera italiana che violi le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000.

Alla stessa pena è soggetto il comandante di una nave battente bandiera straniera che violi le disposizioni di cui all'articolo 1, nonchè il proprietario o l'armatore della nave battente bandiera italiana nel caso che la violazione di cui al precedente comma sia avvenuta a seguito di un loro ordine.

La condanna per i reati di cui al primo comma importa la sospensione del titolo professionale, la cui durata sarà determinata in base ai criteri stabiliti dall'articolo 1083 del codice della navigazione.

Art. 5.

Non è punibile il comandante della nave, il proprietario o l'armatore di essa quando:

a) la nave debba effettuare la discarica di idrocarburi e di miscele di idrocarburi per assicurare la propria sicurezza o quella di altra nave, per evitare un'avaria alla nave o al carico o salvare vite umane in mare;

b) la discarica di idrocarburi e miscele di idrocarburi sia causata da un'avaria o da una perdita inevitabile ed ogni ragionevole

precauzione sia stata adottata dopo l'avarria o la scoperta della perdita per impedire o ridurre tale versamento;

c) quando si tratti di scarica di residui provenienti dalla purificazione e chiarificazione dell'olio combustibile o dell'olio lubrificante, a condizione che essa sia effettuata il più lontano possibile da terra.

Art. 6.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1193 del codice della navigazione.

Art. 7.

La sorveglianza per la prevenzione degli inquinamenti delle acque marine da idrocarburi e l'accertamento delle infrazioni alle norme relative sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di porto, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 221 del codice di procedura penale.

Le medesime funzioni possono essere esercitate dal personale civile e militare della amministrazione della marina mercantile e da ufficiali, sottufficiali e sottocapi della marina militare.

Art. 8.

La competenza a conoscere delle contravvenzioni previste dalla presente legge è determinata secondo le norme del codice di procedura penale.

Art. 9.

In relazione ai danni provocati per violazione delle disposizioni previste dalla presente legge e fermo restando il disposto dell'articolo 185 del codice penale, il comandante e il proprietario o l'armatore della nave sono tenuti in solido a rifondere allo Stato le spese sostenute per la pulizia delle acque e degli arenili. Tale obbligo solidale sussiste anche nei casi previsti alla lettera *b*) del precedente articolo 5.

ALLEGATO

Zone di interdizione di cui all'articolo 2

I. — Tutte le zone marittime adiacenti alle coste nazionali o straniere che si estendono per una profondità di 50 miglia a partire dalla linea di base che serve a determinare il mare territoriale.

II. — Le zone marittime seguenti nella misura in cui esse si estendono oltre le 50 miglia a partire dalla linea di cui al precedente comma:

1) *Oceano Pacifico:*

Zona occidentale canadese.

La zona occidentale canadese per una profondità di 100 miglia a partire dalla terra più prossima lungo la costa occidentale del Canada.

2) *Oceano Atlantico a Nord, Mare del Nord e Mar Baltico:*

a) zona atlantica nord-ovest comprendente le regioni marittime a partire da una linea tracciata dal punto di latitudine 38° 47' nord longitudine 73° 43' ovest fino al punto di latitudine 39° 58' nord longitudine 68° 34' ovest e di là dal punto di latitudine 42° 05' nord longitudine 64° 37' ovest, e di là lungo la costa orientale del Canada a una distanza di 100 miglia dalla terra più prossima;

b) zona d'Irlanda estendentesi per una profondità di 100 miglia a partire dalla terra più prossima lungo la costa;

c) zona norvegese, Mare del Nord e Mare Baltico estendentesi per una profondità di 100 miglia a partire dalla terra più prossima lungo la costa della Norvegia e comprendente la totalità del Mare del Nord, del Mar Baltico e dei suoi golfi;

d) zona atlantica nord-est comprendente le regioni marittime all'interno di una linea tracciata tra le posizioni seguenti:

<i>Latitudine</i>	<i>Longitudine</i>
62° nord	2° est
64° nord	00°
64° nord	10° ovest
60° nord	14° ovest
54° 30' nord	30° ovest
53° nord	40° ovest
44° 20' nord	40° ovest
44° 20' nord	30° ovest
46° nord	20° ovest

e a partire di là nella direzione del Capo Finisterre all'intera sezione del limite di 50 miglia;

e) zona spagnola comprendente le zone dell'Oceano Atlantico per una profondità di 100 miglia a partire dalla terra più prossima lungo la costa spagnola;

f) zona portoghese comprendente la parte dell'Oceano Atlantico per una profondità di 100 miglia a partire dalla terra più prossima lungo la costa portoghese.

3) *Mari Mediterraneo e Adriatico:*

zona mediterranea ed adriatica comprendente le zone marittime di una profondità di 100 miglia a partire dalla terra più prossima lungo le coste di ciascun territorio che tocca il Mediterraneo e il Mare Adriatico.

4) *Mar Nero e Mare d'Azov:*

zona del Mar Nero e del Mare D'Azov comprendente le zone marittime di una distanza di 100 miglia a partire dalla terra più prossima lungo le coste di ciascun territorio che tocca il Mar Nero e il Mare d'Azov.

5) *Mar Rosso:*

zona del Mar Rosso comprendente le zone marittime di una profondità di 100 miglia a partire dalla terra più prossima lungo le coste di ciascun territorio che tocca il Mar Rosso.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6) *Mar Persico:*

a) zona del Koweit comprendente le zone marittime di una profondità di 100 miglia a partire dalla terra più prossima lungo la costa del Koweit;

b) zona dell'Arabia Saudita comprendente le zone marittime di una profondità di 100 miglia a partire dalla terra più prossima lungo la costa dell'Arabia Saudita.

7) *Mar d'Arabia, Golfo del Bengala e Oceano indiano:*

a) zona del Mar d'Arabia comprendente le zone marittime situate all'interno di una linea tracciata entro le posizioni seguenti:

<i>Latitudine</i>	<i>Longitudine</i>
23° 33' nord	68° 20' est
23° 33' nord	67° 30' est
22° nord	68° est
20° nord	70° est
18° 55' nord	72° est
15° 40' nord	72° 42' est
8° 30' nord	75° 48' est
7° 10' nord	76° 50' est
7° 10' nord	78° 14' est
9° 06' nord	79° 32' est

b) zona costiera del Golfo del Bengala comprendente le zone marittime situate entro la terra più prossima e una linea tracciata entro le posizioni seguenti:

<i>Latitudine</i>	<i>Longitudine</i>
10° 15' nord	80° 50' est
14° 30' nord	81° 38' est
20° 20' nord	88° 10' est
20° 20' nord	89° est

c) zona del Madagascar comprendente le zone marittime di una profondità di 100 miglia dalla terra più vicina lungo la costa del Madagascar a ovest del meridiano del Capo d'Ambra a nord e del Capo Santa Maria a sud, e per una profondità di 150 miglia dalla terra più prossima lungo la costa del Madagascar ad est di questi meridiani.

8) *Australia:*

zona australiana comprendente le zone marittime di una profondità di 150 miglia a partire dalla terra più prossima lungo le coste dell'Australia eccettuata la zona al largo della costa settentrionale e occidentale del continente australiano entro il punto situato di fronte all'isola Ghuesday Island e il punto della costa occidentale latitudine 20° sud.